



Provincia di Udine  
*Provincie di Udin*

[provincia.udine@cert.provincia.udine.it](mailto:provincia.udine@cert.provincia.udine.it)

AREA AMBIENTE  
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO l'art. 2-bis del Decreto Legge n. 171 del 3 Novembre 2008 "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1464 del 28/07/2011 "regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati in attuazione della legge regionale 5/12/2008 n. 16, della legge regionale 25/08/2006 n. 17 e della legge regionale 30/12/2009 n. 24;

VISTO il Decreto Ministeriale del 19/04/1999 recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";

VISTO che all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 è prevista la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

VISTO che ai sensi dell' art. 272 comma 2, terzo capoverso, del D.Lgs. 152/06 l'autorità competente deve adottare tali autorizzazioni generali per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa e che in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto;

VISTO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

RITENUTO opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che per gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e per gli stabilimenti nuovi si applicano almeno i valori limite e le prescrizioni degli allegati I, II, III, V della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in attesa dell'apposito decreto di cui al comma 2 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., delle normative regionali e dei piani e programmi dell'art. 271 comma 4;

RITENUTO opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti esistenti e nuovi, per gli stabilimenti trasferiti e per le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione di cui all'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/06, alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate, alle disposizioni dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

VISTO l'Art. 19 della Legge Regionale n. 24 del 24 novembre 2006;

VISTO l'Art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 18 Giugno 2007;

RILEVATO che gli allevamenti effettuati in ambienti non confinati e gli allevamenti confinati con numero di capi potenzialmente presenti inferiori alle soglie riportate nella PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono inclusi nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla PARTE I dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i quali non è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RILEVATO che gli allevamenti effettuati in ambienti confinati con numero di capi potenzialmente presenti compreso negli intervalli seguenti:

<b>Categoria animale e tipologia allevamento</b>	<b>N°capi</b>
Vacche specializzate per la produzione di latte (p.v.m.: 600 Kg/capo)	200-400
Rimonta vacche da latte (p.v.m.: 300 Kg/capo)	300-600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300-600
Bovini all'ingrasso (p.v.m.: 400 Kg/capo)	300-600
Vitelli a carne bianca (p.v.m.: 130 Kg/capo)	1000-2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400-750
Suini: accrescimento/ingrasso	1000-2000
Ovicapri (p.v.m.: 50 Kg/capo) al pascolo	2000-4000
Ovaiole e capi riproduttori (p.v.m.: 2 Kg/capo)	25000-40000
Pollastre (p.v.m.: 0.7 Kg/capo)	30000-40000
Polli da carne (p.v.m.: 1 Kg/capo)	30000-40000
Altro pollame	30000-40000
Tacchini maschi (p.v.m.: 9 Kg/capo)	7000-40000
Tacchini femmine (p.v.m.: 4.5 Kg/capo)	14000-40000
Faraone (p.v.m.: 0.8 Kg/capo)	30000-40000
Cunicoli fattrici (p.v.m.: 3.5 Kg/capo)	40000-80000
Cunicoli capi all'ingrasso (p.v.m.: 1.7 Kg/capo)	24000-80000
Equini (p.v.m.: 550 Kg/capo)	250-500
Struzzi	700-1500

sono inclusi nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i quali l'autorità competente – e quindi la Provincia –

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

deve adottare apposite autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO, quindi, di adottare l'autorizzazione a carattere generale per gli allevamenti effettuati in ambienti confinati con numero di capi potenzialmente presenti compreso negli intervalli riportati al punto nn) dell'elenco di PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

## DETERMINA

### ART. 1

La presente "autorizzazione a carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e riguarda le emissioni in atmosfera provenienti dagli allevamenti effettuati in ambienti confinati di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento.

I gestori degli allevamenti interessati possono aderire al presente provvedimento secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.

L' Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

### ART. 2

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

### ART. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in procedura ordinaria nei seguenti casi:

- ☐ nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;
- ☐ nel caso in cui negli allevamenti siano utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 3 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- ☐ nel caso in cui all'interno degli allevamenti di cui all'Allegato 1 si superino le soglie di capi/anno di consistenza numerica dell'allevamento previste nella PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006;
- ☐ qualora per gli impianti di essiccazione del fieno, presenti all'interno dell'allevamento, si utilizzano combustibili diversi da metano, GPL e gasolio;
- ☐ nel caso in cui gli allevamenti effettuati in ambienti confinati di cui all'allegato 1 siano sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (sono inclusi gli allevamenti soggetti a procedura di screening per il tempo necessario alla verifica della eventuale assoggettabilità);

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

- ☐ nel caso in cui gli allevamenti esistenti abbiano avuto problemi legati a segnalazioni di emissioni diffuse odorigene (Ad esempi da parte di enti preposti alla tutela dell'ambiente e/o della salute pubblica)

La presente autorizzazione generale non si applica, anche, nel seguente caso:

- ☐ nel caso in cui le attività svolte all'interno degli allevamenti siano soggette alla normativa di cui gli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### ART. 4

I gestori degli allevamenti compresi in Allegato 1 del presente provvedimento, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di allevamento, modifica sostanziale di allevamento, trasferimento di allevamento da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove hanno sede gli allevamenti.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione degli allevamenti, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio degli allevamenti.

#### ART. 5

I gestori degli allevamenti di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale per installazione degli allevamenti, modifica sostanziale di allevamento esistente, trasferimento di allevamento da un luogo ad un altro, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

La messa a regime deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Qualora durante la fase intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime si evidenziassero problematiche tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato di 90 giorni per la messa a regime, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritte le motivazioni che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La richiesta di proroga può essere presentata una sola volta e la messa a regime degli allevamenti dovrà, comunque, avvenire entro 180 giorni dalla data di comunicazione di messa in esercizio.

Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni convogliate (se previsto).

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalle date di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Trasmissione dati analitici", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli allevamenti dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo, se previsto.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

#### ART. 6

I gestori degli allevamenti esistenti al 26/08/2010 possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'allevamento, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. La domanda deve essere presentata entro il 31/07/2012.

L'adesione alla presente autorizzazione generale consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio degli allevamenti nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato scade il 01/09/2013.

#### ART. 7

I gestori degli allevamenti esistenti già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 o ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06 possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

L'adesione alla presente autorizzazione generale consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio degli impianti nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

#### ART. 8

I gestori degli allevamenti esistenti di cui al precedente art. 6 e art.7 entro 60 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni convogliate (se previsto).

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, i gestori degli allevamenti effettuati in ambienti confinati dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo (se previsto).

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine e degli altri organi preposti al controllo di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti. In tal caso, i certificati analitici richiesti devono essere inviati entro 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

#### ART. 9

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)



ART. 10

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'allevamento intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

ART. 11

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata.

Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato.

In caso di subentro nella gestione degli allevamenti da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), e la domanda deve essere inviata anche al Comune ove hanno sede gli allevamenti. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio degli allevamenti purché gli allevamenti restino invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

ART. 12

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

ART. 13

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione.

I gestori degli allevamenti sono autorizzati per 10 anni dalla data di prima adesione.

Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche degli stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

ART.14

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.15

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legate alla tutela dell'ambiente, a problematiche igienico-sanitarie e a variazioni legislative.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

ART. 16

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

ART. 17

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera, restano comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché i provvedimenti di competenza di altri enti.

ART. 18

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli Sportelli Unici e alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio provinciale.

ART. 19

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

***La modulistica citata nei precedenti Articoli è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.udine.it/>***

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

## Allegato 1

**Allevamenti effettuati in ambienti confinati con numero di capi potenzialmente presenti compreso negli intervalli di cui alla PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06**

### 1 Indicazioni generali

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera dalle fasi di: stabulazione, trattamenti aziendali degli effluenti (stoccaggio degli effluenti, spandimento degli effluenti, ecc.), stoccaggio, macinazione ed essiccazione delle granaglie, disinfezione e lavaggio provenienti da allevamenti effettuati in ambienti confinati (allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali) in cui il numero di capi potenzialmente presenti sia compreso negli intervalli indicati al punto nn della parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/05 e s.m.i. così come sotto riportati:

Categoria animale e tipologia allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (p.v.m.: 600 Kg/capo)	200-400
Rimonta vacche da latte (p.v.m.: 300 Kg/capo)	300-600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300-600
Bovini all'ingrasso (p.v.m.: 400 Kg/capo)	300-600
Vitelli a carne bianca (p.v.m.: 130 Kg/capo)	1000-2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400-750
Suini: accrescimento/ingrasso	1000-2000
Ovicapri (p.v.m.: 50 Kg/capo)	2000-4000
Ovaiole e capi riproduttori (p.v.m.: 2 Kg/capo)	25000-40000
Pollastre (p.v.m.: 0.7 Kg/capo)	30000-40000
Polli da carne (p.v.m.: 1 Kg/capo)	30000-40000
Altro pollame	30000-40000
Tacchini maschi (p.v.m.: 9 Kg/capo)	7000-40000
Tacchini femmine (p.v.m.: 4.5 Kg/capo)	14000-40000
Faraone (p.v.m.: 0.8 Kg/capo)	30000-40000
Cunicoli fattrici (p.v.m.: 3.5 Kg/capo)	40000-80000
Cunicoli capi all'ingrasso (p.v.m.: 1.7 Kg/capo)	24000-80000
Equini (p.v.m.: 550 Kg/capo)	250-500
Struzzi	700-1500

**Tabella 1: allevamenti effettuati in ambienti confinati che devono essere autorizzati**

p.v.m. = peso vivo medio

Tutte le fasi indicate sopra devono avvenire all'interno dell'ambiente confinato.

## 2 Prescrizioni

### 2.1 Qualità e quantità delle materie prime ed ausiliarie utilizzate

Le capacità produttive si calcolano come rapporto tra la superficie utile di stabulazione e la superficie indicata nelle normative sul benessere animale. L'azienda deve far riferimento alla capacità produttiva stabilita con l'azienda sanitaria di riferimento.

I prodotti ausiliari utilizzati (per sanificazione e disinfezione) non possono contenere: le sostanze di cui alla classe I Tabelle A1 e A2 PARTE II dell'Allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)



Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60; R61.

Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate dei prodotti ausiliari utilizzati devono essere allegate alla domanda di adesione all'autorizzazione generale ed essere numerate.

## 2.2 Sistemi di abbattimento delle emissioni

Le emissioni convogliate possono interessare i seguenti impianti e/o attività: fasi di stabulazione, macinazione ed essiccazione delle granaglie, stoccaggio materiali, emissioni polverulente da silos.

Per emissioni convogliate delle fasi di stabulazione si intendono le emissioni convogliate ad un condotto finalizzato a disperdere gli inquinanti in atmosfera. Sono esclusi pertanto i convogliamenti aventi come fine il ricambio d'aria dei locali e ai fini del presente provvedimento, tali convogliamenti sono considerati "emissioni diffuse".

Le emissioni odorigene possono essere trattate mediante un idoneo sistema di abbattimento.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati nei diversi punti di emissione devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale. Sono disponibili per l'invio dei dati tecnici i modelli delle **Tabelle 2 e 3**.

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	
Temperatura di emissione (°C)	
Sezione del condotto di emissione (m <sup>2</sup> )	
Altezza del condotto di emissione da terra (m)	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico (M Pa)	
Superficie filtrante totale (m <sup>2</sup> )	
Efficienza captazione %	

**Tabella 2** scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri

Scheda Tecnica sistema di abbattimento per composti organici ed inorganici	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
<i>PARAMETRI</i>	<i>DATI PROGETTUALI</i>
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

Temperatura di emissione (°C)	
Sezione del condotto di emissione (m <sup>2</sup> )	
Altezza del condotto di emissione da terra (m)	
Tempo di permanenza (s)	
Umidità del corpo filtrante %	
Temperatura di esercizio (°C)	
Efficienza di abbattimento %	

**Tabella 3:** scheda tecnica sistema di abbattimento per composti organici ed inorganici

Le aziende devono tenere e compilare un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in Appendice 2 dell'Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riportato in **tabella 4**. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Ragione sociale .....					
Determina Dirigenziale.....n° .....del...../...../.....					
Sigla punti di emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata (ore)

**Tabella 4:** registro manutenzione sistemi di abbattimento

**Note alla tabella:** devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dell'impianto di abbattimento

### 2.3 Prescrizioni gestionali inerenti le emissioni diffuse

L'Azienda dovrà mettere in atto tutti gli interventi necessari per il contenimento delle emissioni diffuse, adottando, se necessario, idonee misure in conformità alla parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Nelle fasi lavorative indicate in par. 1 in cui si producano, manipolino, trasportino, immagazzinino, carichino e scarichino materiali polverulenti devono essere adottate apposite misure per il contenimento delle emissioni diffuse.

Qualora la gestione dell'allevamento provochi conclamate situazioni di produzione di odori, l'azienda dovrà fornire delle soluzioni alle problematiche emerse e proporre dei piani di monitoraggio. Tali piani di monitoraggio dovranno essere validati dal dipartimento arpa competente per il territorio.

Per limitare la diffusione di polveri nelle aree non pavimentate destinate alla circolazione dei mezzi (aree di transito e manovra, piazzali, ecc), possono essere utilizzati idonei impianti di nebulizzazione, fissi o mobili, atti a mantenere le superfici umide ed esenti da emissioni diffuse di polveri. La Provincia si riserva di prescrivere ulteriori interventi gestionali se si dovessero verificare episodi di disturbo legati a emissioni diffuse di polveri provenienti dalla circolazione dei mezzi.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

I reparti di stabulazione dotati di ventilazione naturale generano emissioni diffuse. Tali emissioni devono essere descritte (tipo di aperture, volumetrie interessate, inquinanti presenti).

Le modalità di gestione degli allevamenti devono corrispondere alle BAT specifiche per il settore.

Entro 6 mesi dalla data di avvio delle attività dei nuovi allevamenti e nei casi di particolare criticità degli allevamenti esistenti, l'azienda dovrà piantumare il margine perimetrale dell'allevamento con un'adeguata vegetazione.

Nel caso in cui si dovessero verificare episodi di disturbo legati ad eventuali emissioni diffuse odorigene la Provincia si riserva di prescrivere il convogliamento delle emissioni diffuse ad un idoneo sistema di trattamento.

## 2.4 Valori limite

Le emissioni convogliate devono rispettare i valori limite di emissione di **Tabella 5**:

<i>Inquinante</i>	<i>Valore limite</i>
Polveri <i>Fasi di stabulazione, macinazione granaglie</i>	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri <i>Essiccazione granaglie<sup>§</sup></i>	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri <i>Silos*</i>	10 mg/Nm <sup>3</sup>
NH <sub>3</sub> <i>Fasi di stabulazione, stoccaggio</i>	20 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx <i>Fase di essiccazione granaglie<sup>§</sup></i>	78 mg/Nm <sup>3</sup>
H <sub>2</sub> S <i>Fasi di stabulazione, stoccaggio</i>	5 mg/Nm <sup>3</sup>
TOC <i>Fasi di stabulazione, essiccazione granaglie<sup>§</sup>, stoccaggio</i>	50 mgC/Nm <sup>3</sup>

**Tabella 5:** valore limite di emissione

### Note alla tabella:

\*silos

Le operazioni di stoccaggio in silos devono essere presidiate da un idoneo sistema di depolverazione dell'aria movimentata.

Nel caso in cui gli impianti siano nuovi le emissioni provenienti dai silos dovranno essere, dopo opportuna depolverazione, convogliate in atmosfera tramite condotto campionabile in conformità alla norma UNI EN 15259:2008. Tali impianti dovranno essere campionati qualora la durata delle operazioni di carico e scarico consenta il rispetto delle prescrizioni della norma UNI EN 13284-1:2003.

Nei casi in cui i silos non siano campionabili secondo le norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN 13284:2003 e contestualmente siano presenti impianti di abbattimento tali da garantire un'efficienza di abbattimento superiore al 90%, il valore limite per le polveri si intende rispettato senza la necessità di effettuare il campionamento.

<sup>§</sup> i valori limite relativi alla fase di essiccazione sono riferiti al tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 17%.

## 2.5 Periodicità dei controlli

Le aziende, qualora presentino emissioni convogliate, devono:

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

- nel caso di allevamenti nuovi, trasferiti o soggetti a modifica sostanziale eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni entro 30 giorni dalla messa a regime degli allevamenti;
- nel caso di allevamenti esistenti (alla data del 26/08/2010) entro 60 giorni dalla data di adeguamento alla presente autorizzazione a carattere generale (tale adeguamento deve essere effettuato entro il 01/09/2013);
- nel caso di allevamenti esistenti autorizzati alle emissioni in atmosfera in altra modalità (ad esempio in regime ordinario ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) la ditta ha 90 giorni (calcolati a partire dalla data di adesione) per adeguarsi alle prescrizioni della presente autorizzazione e entro 60 giorni dalla data di adeguamento deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni.

Per messa a regime si intende la conduzione nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche i gestori degli allevamenti esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose.

Tutte le aziende soggette dovranno poi eseguire controlli periodici ogni cinque anni dalla campagna di rilevamento iniziale.

## 2.6 **Metodi di analisi e di campionamento per le emissioni convogliate**

Per gli impianti esistenti e nuovi sono validi i metodi di misura precedentemente in uso elencati in **Tabella 7**.

<b>UNI EN 13284-1:2003</b>	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
<b>UNI EN 13649:2002</b>	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
<b>UNI EN 13526:2002</b>	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
<b>UNI 10996-1:2002</b>	Impianti di abbattimento dei composti organici volatili – Criteri e requisiti per l'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione – Generalità.
<b>UNI 10996-4:2003</b>	Impianti di abbattimento dei composti organici volatili – Criteri e requisiti per l'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione – Impianti di biofiltrazione.
<b>UNI EN 14792:2006</b>	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza
<b>UNI 10878:2000</b>	Misure alle emissioni - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO2) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza
<b>DM 25/08/00 – Allegato 1</b>	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO <sub>2</sub> e NO <sub>2</sub> (Metodo contenuto nel Rapporto ISTISAN 97/35)
<b>Conditional test method CTM – 027 US EPA</b>	Procedure for collection and analysis of ammonia in stationary sources
<b>UNI EN 15259: 2008</b>	Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
<b>UNI EN 13725:2004</b>	Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica.
<b>UNICHIM 634:1984</b>	Misure alle emissioni – Flussi gassosi convogliati - Determinazione del solfuro di idrogeno - Metodo volumetrico (EM/18)

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

**Tabella 7:** metodi di misura validi per impianti esistenti e nuovi. Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura riportati in tabella.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di **tabella 6** deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato 6 alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per gli impianti esistenti:

- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Per gli impianti nuovi:

- i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- Le sezioni e i siti di misurazione dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259:2008;
- i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). L'obiettivo, il piano e il rapporto di misura finale dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6.2.3 della norma tecnica UNI EN 15259:2008. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

## 2.7 Guasto

Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento (**tabella 4**) o in altro registro predisposto dal gestore dell'impianto. La

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)

Determina: 2012/4626 del 26/06/2012

Provincia deve essere informata entro le otto ore successive al guasto o alla anomalia (numeri di fax: 0432/279859 e 0432/279875, 0432/279857) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni.

## **2.8 Registrazioni**

Il gestore deve conservare, per tutto il tempo della adesione, nella sede dell'allevamento, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

**La modulistica citata nei precedenti Par. è disponibile sul seguente sito Internet dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.udine.it/>**

IL DIRIGENTE dell'Area Ambiente  
Dott. Marco Casasola

Responsabile del  
procedimento

Dott. Marco Santarossa

Istruttore tecnico

Ing. Elena Biasin, Dott.ssa Tiberio Margherita

Copia su supporto cartaceo conforme al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Udine, consistente in pagine n. 14, rilasciata da ELENA BIASIN, dipendente incaricato ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del D.lgs. 82/2005 e art. 18 comma 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Udine, li 26/06/2012. Firma

ID: 2189823 Fascicolo: 2008/07.08.02/000005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/06/2012 11:12:54 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it)